STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TUTOR - ONLUS

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "TUTOR" (dal latino: sostenere, difendere, proteggere, tutelare). Accanto alla denominazione, l'associazione utilizzerà una estensione finalizzata ad indicare un particolare e determinato ambito di attività (per esempio: Tutor Antiplagio; Tutor AntiMobbing; Tutor Giustizia; Tutor Consumatori, ecc.), e l'acronimo O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Tutor è costituita dai volontari e dalle associazioni Tutor Regionali – e/o equiparate – di appartenenza.

Art. 2 - Sede.

Tutor ha sede legale in Potenza, alla Discesa San Gerardo n° 144.

Allo scopo di creare una struttura associativa radicata sul territorio nazionale, l'Associazione Tutor promuove l'apertura di sedi operative e la costituzione di rappresentanze a livello locale.

Art. 3 – Scopo e oggetto sociale.

Tutor è un'associazione senza fini di lucro, libera, apartitica, laica, che garantisce l'unitarietà di tutte le associazioni territoriali che ad essa aderiscono, per perseguire i seguenti scopi sociali:

a) assistenza e sostegno alle vittime del plagio o della manipolazione mentale;
b) assistenza e sostegno alle vittime di soprusi e abusi;
c) assistenza e sostegno alle vittime delle ingiustizie;
d) assistenza e sostegno alle vittime del mobbing;
e) recupero psico-fisico e morale;
f) promozione e sviluppo della cultura, in particolare della cultura della legalità, della meritocrazia e della giustizia;
g) sviluppo civile della società e dei cittadini;
h) tutela dei diritti civili e sociali, in particolare:
i) tutela dei consumatori e degli utenti;
j) tutela del diritto alla giustizia;
k) tutela del diritto alla sicurezza;
l) tutela del diritto alla salute fisica e mentale, ed alla tutela sanitaria;
m) tutela del diritto all'informazione ed alla trasparenza;

n) tutela del diritto alla dignità umana;
o) promuovere un'adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio nazionale;
p) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo.

L'attività dell'associazione è diretta all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, soprattutto ad arrecare benefici alle persone che si trovano in situazione di svantaggio o disagio soggettivo in ragione delle loro condizioni psichiche, psicofisiche, familiari e sociali.

Tutor promuove l'evoluzione di nuove misure legislative speciali riguardanti gli scopi e l'oggetto sociale.

Tutor fonda la propria attività su principi e valori morali di democrazia, di onestà, di etica e di solidarietà sociale, di equità e di giustizia, proponendo modelli di vita, di pensiero e di azione ad essi ispirati e condannando quelle organizzazioni o persone che praticano violenza, abusi, soprusi, corruzione, plagio o manipolazione della psiche.

Tutor condanna altresì ogni forma di razzismo e di discriminazione sociale, etnica, politica, religiosa, sessuale, d'identità di genere.

L'associazione è indipendente da gruppi ideologici e religiosi.

Art. 4 – Attività.

Per il raggiungimento degli scopi sociali enunciati nel precedente art. 3 l'associazione potrà porre in essere le seguenti attività ed azioni concrete, moralmente positive e realizzabili:

- gestire strutture pubbliche e private;
- organizzare, promuovere e coordinare manifestazioni, convegni, corsi, dibattiti, ricerche, mostre, servizi, progetti di educazione e prevenzione;
- realizzare prodotti e progetti editoriali;
- realizzare qualsiasi attività di autofinanziamento;
- promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari;
- promuovere iniziative per la prevenzione dei fenomeni di plagio, sopruso, abuso, ingiustizia, discriminazione, mobbing, attraverso campagne informative – educative rivolte alla collettività;
- organizzare forme di tutela e di assistenza alle persone in condizione di svantaggio, specialmente alle vittime dei fenomeni di cui al precedente punto, ed ai loro familiari;
- favorire la diffusione di una cultura e di una mentalità aperta e critica, in particolare sui presunti fenomeni paranormali;
- fornire servizi ai consumatori e agli utenti, in particolare a quelli svantaggiati, sui temi inerenti agli scopi e all'oggetto sociale;
- promuovere interventi e ricerche per il controllo della qualità dei beni e dei servizi;
- rappresentare gli interessi dei singoli ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini, in particolare di quelli svantaggiati, attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, compresa la costituzione di parte civile, in materie penali, civili, amministrative o di competenza di Autorità di settore, sui temi inerenti agli scopi e all'oggetto sociale;
- promuovere e realizzare formazione, aggiornamento, studio e ricerca sui temi inerenti all'oggetto sociale;

- promuovere o porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda delle attività sociali e culturali in genere e in particolar modo quelle dell'associazione;
- promuovere l'evoluzione della legislazione europea, nazionale e regionale in materia di tutela dei diritti civili, in sintonia con i principi espressi nel presente statuto ed in particolare per i temi riguardanti gli scopi e l'oggetto sociale;
- collaborare con gli Enti locali, pubblici e privati, con associazioni, società, ed altre organizzazioni aventi scopi analoghi o connessi a quelli propri.

L'associazione nazionale svolge nei confronti delle associazioni territoriali che ad essa aderiscono una funzione di indirizzo, di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Generale e rappresenta i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello nazionale ed internazionale.

L'associazione Tutor non può svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 - Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni, mobili ed immobili, che pervengano ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dalle quote associative e dagli eventuali avanzi di gestione, previa accettazione del Consiglio Direttivo che valuta la provenienza e la compatibilità con i fini dell'Associazione.

E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per l'adempimento dei propri compiti, l'associazione dispone delle seguenti entrate:

a) beni acquistati direttamente dall'associazione;
b) contributi ricevuti da enti pubblici in base a fondi previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie;
c) rimborsi derivanti da convenzioni;
d) contributi provenienti da campagne ed attività di autofinanziamento.

Le quote associative dovranno essere versate annualmente dagli associati.

Le attività dell'associazione saranno realizzate con l'impiego delle prestazioni volontarie degli associati, salva la possibilità di avvalersi, per le attività più complesse, di lavoratori esterni, dipendenti o autonomi, retribuiti.

Art. 6 – Organizzazione interna.

L'Associazione Tutor si articola sul territorio nazionale in più sedi operative comunali, provinciali e regionali e si collega con altre associazioni e comitati attraverso un sistema federale, disciplinato dal presente statuto.

Le sedi locali si denominano "sede di …" seguito dal nome della località, mentre la sede legale dell'associazione assume la denominazione di "Sede Nazionale". Nel caso in cui la sede locale è l'unica presente nella regione, essa

assume la denominazione della regione. Se nella regione sono presenti più sedi locali, l'attribuzione della sede regionale sarà compiuta dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Sedi locali.

Le sedi operative locali – comunali, provinciali e regionali – sono dotate di autonomia operativa e gestionale e possono essere dotate di autonomia amministrativa da esercitarsi nel rispetto del presente statuto e delle leggi vigenti, in particolare quelle sulle Onlus.

L'Associazione Nazionale non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie Associate locali, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Art. 8 – Rappresentanza del Delegato.

Il Delegato locale, comunale, provinciale, regionale o delle province autonome, è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Al Delegato sono affidati i rapporti con enti ed istituzioni locali, sia pubblici sia privati, nonché le attività di rappresentanza a livello locale, secondo le direttive del Presidente, a cui il Delegato risponde per tutto ciò che riguarda le attività programmate e svolte.

Il Delegato può, su delega del Presidente, richiedere o gestire finanziamenti relativi alle attività dell'Associazione a livello locale.

I rappresentanti comunali hanno l'obbligo di coordinarsi con il rappresentante provinciale. I rappresentanti provinciali hanno l'obbligo di coordinarsi con il rappresentante regionale. Il rappresentante regionale ha l'obbligo di coordinarsi con il Presidente nazionale.

Art. 9 – Sede Nazionale.

La Sede Nazionale ha competenza su tutto quanto non rimesso alla competenza delle sedi locali, ferma restando la facoltà di intervento sulle materie di competenza delle sedi locali, in sostegno delle stesse o in loro sostituzione. Sono comunque competenza esclusiva della Sede Nazionale i rapporti e le relazioni nazionali ed internazionali, la tutela del nome, dell'onore, del simbolo, e dell'immagine dell'Associazione Tutor.

Le sedi locali hanno l'obbligo di coordinarsi con la Sede Nazionale, ogni qual volta il loro intervento implichi assunzione di iniziative non programmate. Eguale obbligo ha la Sede Nazionale quando il suo intervento sia riferibile esclusivamente al territorio di una sede locale.

Art. 10 – Soci

Ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, l'associazione è costituita da soci "persone giuridiche" e soci "persone fisiche".

Persone di ambo i sessi, che accettino e condividano gli scopi dell'associazione e partecipino alle attività, possono diventare soci "persone fisiche" di Tutor.

Le associazioni locali:

- che condividono le finalità dell'associazione e il presente statuto;
- che si dotano di atti costitutivi o statuti conformi alle disposizioni di legge sulle Onlus;
- che prevedono la presenza di almeno un Delegato dell'Associazione Tutor nel loro massimo organo direttivo;

possono diventare soci "persone giuridiche" dell'Associazione Tutor su presentazione di formale istanza, accettata con delibera del Consiglio Direttivo nazionale.

Art. 11 - Acquisizione e perdita della qualifica di Socio

La richiesta per diventare socio ordinario, persona fisica o socio persona giuridica deve essere presentata alla Sede nazionale, tramite Sede Regionale se costituita ed esistente, o può essere inviata per corrispondenza, anche attraverso il sito Internet dell'Associazione utilizzando appositi sistemi di posta elettronica.

In ogni caso, non può essere accettata la domanda se non dopo il versamento della quota contributiva determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'adesione del socio persona fisica ad un'Associazione Regionale o equiparata comporterà l'automatica adesione all'Associazione Nazionale.

Ogni Associata persona giuridica è obbligata al versamento della quota associativa annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo nazionale, allo scopo di fornire all'Associazione nazionale i mezzi finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per comportamenti contrari alle finalità dell'associazione, per gravi inadempienze statutarie, per prolungata morosità e, per i soli soci persona giuridica, a seguito della perdita della conformità degli statuti o atti costitutivi alle disposizioni di legge sulle Onlus. Il relativo provvedimento è assunto dal Consiglio Direttivo nazionale.

Le dimissioni da socio non esimono dagli obblighi finanziari per l'anno in corso e per gli anni precedenti.

Gli associati dimissionari o esclusi hanno l'obbligo di restituire all'Associazione tutto il materiale in loro possesso.

Art. 12 - Diritti degli associati.

Gli associati, soci ordinari ed associazioni federate, hanno diritto di partecipare all'assemblea, nell'ambito della quale esercitano il diritto di voto.

Ogni associazione federata, socio persona giuridica, partecipa all'assemblea generale dei soci a mezzo del rappresentante legale, con pienezza di diritti e può esprimere un solo voto.

I soci, ordinari e federati, hanno diritto di partecipare a tutte le attività della associazione e ad essere eletti negli organi direttivi.

Art. 13 - Doveri degli associati.

Gli associati devono corrispondere il contributo associativo nella misura deliberata dall'Assemblea, su suggerimento del Consiglio Direttivo.

Gli associati devono partecipare alle attività promosse dall'associazione; devono partecipare all'assemblea ed alle riunioni indette dal Consiglio Direttivo, se rivestono la qualifica di Consigliere.

Art. 14 - Organi sociali.

Sono organi dell'associazione:

a) L'Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Sono riconosciuti come organi consultivi dell'associazione:

- il Comitato Scientifico;
- il Comitato Etico;
- il Comitato Giuridico-Legale
- il Comitato Operativo.

Art. 15 - Assemblea.

L'Assemblea è l'organo primario della associazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce, all'inizio di ogni anno sociale, per l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, e dei programmi.
In via straordinaria, l'assemblea può essere convocata ogni qual volta il Presidente lo reputi necessario, quando lo richiedano almeno 1/3 degli associati ovvero su iniziativa di due membri del Consiglio direttivo.

La convocazione dell'Assemblea, contenete l'ordine del giorno, dovrà pervenire agli associati almeno 15 giorni prima, anche con messaggio di posta elettronica.

All'assemblea partecipa, con diritto di voto, ciascun associato ordinario e ciascun rappresentante legale delle associazioni regionali federate iscritti da almeno 180 giorni, in regola col pagamento del contributo associativo. Ad ognuno spetta un voto.

Il presidente legale rappresentante dell'associazione "persona giuridica" che sia temporaneamente impedito a partecipare potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, dal suo vicepresidente ovvero dal presidente e legale rappresentante di un'altra associata persona giuridica.

L'assemblea vota, di norma, in modo palese, per alzata di mano oppure per appello nominale; a scrutinio segreto su richiesta di almeno la metà dei propri componenti nonché quando si tratti di questioni riguardanti le persone.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati.

In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni si intendono assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La stessa:

A) programma, di massima, le attività annuali;
B) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
C) apporta modifiche all'Atto Costitutivo ed allo Statuto;
D) approva il bilancio;
E) approva le proposte del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è composto da almeno tre membri, massimo undici. Dura in carica per tre anni ed è rinnovabile.

Qualora venga a mancare un suo membro sarà sostituito per cooptazione con deliberazione dell'organo collegiale. La cooptazione non è ammessa quando i membri rimanenti siano meno della metà. In tal caso l'intero organo viene rieletto.

Il Consiglio elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Vicepresidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Segretario redige i verbali delle riunioni e cura la banca dati dell'associazione. Il Tesoriere provvede alla gestione economica.

Le riunioni del Consiglio, presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente quando almeno tre Consiglieri ne chiedano la convocazione.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

A) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione, nonché per la tutela degli interessi dell'associazione, anche in sede giudiziale;
B) esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Tesoriere e sottoporlo alla approvazione dell'Assemblea;
C) deliberare in ordine all'entità del contributo annuale a carico degli associati ordinari e federati;
D) stabilire la ammissione e la esclusione degli associati;
E) fissare l'ammontare del contributo annuale a carico dei soci e delle associazioni federate, da sottoporre all'Assemblea;
F) nominare i componenti dei Comitati di cui agli art. 18,19,20,21, i Coordinatori di settore di cui all'art. 22 e i Delegati locali di cui all'art. 8, su proposta del Presidente;
G) verificare l'attività dei Delegati locali e dei Soci federati;
H) designare i rappresentati di Tutor all'interno delle associazioni federate;
I) assume lavoratori dipendenti o autonomi, collaboratori, consulenti, per le specifiche esigenze dell'associazione;
J) accettare lasciti, sussidi, donazioni ed erogazioni liberali, previa valutazione della loro provenienza, purché non pregiudichi l'indipendenza di Tutor e non presenti incompatibilità con i fini dell'Associazione;

Art. 17 – Presidente.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica per tre anni.

Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'associazione. Convoca l'Assemblea ed il Consiglio. Coordina i Comitati (Scientifico; Etico; Giuridico-Legale; Operativo).

In caso di parità dei votanti, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 18 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da esperti in numero non inferiore a tre ed è composto secondo criteri di interdisciplinarietà.

I componenti vengono individuati tra soci con particolare esperienza nel settore oppure professionisti esterni con specifiche competenze, che restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Possono essere invitati a far parte del Comitato Scientifico eminenti studiosi o accademici di chiara fama. E'

facoltà del Comitato Scientifico chiedere la partecipazione occasionale di esperti e consulenti che all'uopo vengono di volta in volta designati.

Il Comitato Scientifico è un organo sussidiario di consultazione e di riferimento per risolvere o valutare ogni problema di natura scientifica, metodologica e tecnica che si può presentare nello svolgimento delle attività sociali. Il comitato ha il compito di studiare ed approfondire le tematiche oggetto dell'attività sociale, di esprimere pareri per indirizzare le scelte dell'Assemblea, del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonché la programmazione delle attività verso un migliore funzionamento ed una più efficace organizzazione dell'Associazione Tutor, con l'obiettivo di tutelare i diritti, la sicurezza, la riservatezza ed il benessere di tutti i soggetti interessati.

Il Comitato Scientifico può elaborare e proporre i programmi di attività dell'Associazione Tutor, nell'ambito delle disponibilità finanziarie.

Il Comitato Scientifico esprime parere di carattere consultivo e consulenziale in favore degli altri organi dell'associazione, così da non sollevare il richiedente dalle proprie responsabilità decisionali, bensì da offrirgli indicazioni per una scelta consapevole.

Il dibattito fra i membri del Comitato si realizza anche attraverso comunicazione indiretta. L'attività di coordinamento è svolta dal Presidente dell'Associazione Tutor.

L'assunzione della carica di componente del Comitato Scientifico non dà diritto ad alcun compenso. I componenti del Comitato che non sono soci dell'Associazione Tutor potranno essere retribuiti per lavori di studio, docenza, formazione, collaborazione professionale, previa lettera d'incarico del Presidente o contratto sottoscritto dalle parti.

Art. 19 - Comitato Etico

Il Comitato Etico è costituito da esperti in numero non inferiore a tre ed è composto secondo criteri di interdisciplinarietà.

I componenti del Comitato Etico vengono individuati tra soci volontari, professionisti esterni, personalità, studiosi, purché siano dotati di autorevolezza, saggezza, ponderatezza, ed ineccepibili qualità morali.

E' facoltà del Comitato Etico chiedere parere e partecipazione occasionale a personaggi, professionisti o consulenti che all'uopo vengono di volta in volta designati.

I componenti del Comitato Etico restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato Etico è un organo sussidiario di consultazione e di riferimento per valutare problemi delicati o complessi di qualsiasi natura, dubbi sugli aspetti etici relativi alla vita ed alla dignità umana, che si possono presentare nella programmazione o nella realizzazione delle attività dell'Associazione Tutor.

Il Comitato Etico ha il compito di osservare ed approfondire le tematiche oggetto dell'attività associativa e di esprimere pareri per indirizzare le scelte dell'Assemblea, del Presidente e del Consiglio Direttivo, sempre con l'obiettivo di tutelare i diritti, la sicurezza, la protezione, la riservatezza ed il benessere di tutti i soggetti interessati, specialmente quelli in condizione di svantaggio e di bisogno.

Il Comitato Etico esprime parere di carattere consultivo in favore degli altri organi dell'associazione, così da non sollevare il richiedente dalle proprie responsabilità decisionali, bensì da offrirgli indicazioni per una scelta giusta e consapevole.

Il dibattito fra i membri del Comitato si realizza anche attraverso comunicazione indiretta. L'attività di coordinamento è svolta dal Presidente dell'Associazione Tutor.

L'assunzione della carica di componente del Comitato Etico non dà diritto ad alcun compenso. I componenti del Comitato che non sono soci volontari dell'Associazione Tutor potranno essere retribuiti per particolari lavori di studio, progettazione, docenza, formazione, collaborazione professionale, previa lettera d'incarico del Presidente o contratto sottoscritto dalle parti.

Art. 20 - Comitato Giuridico-Legale

Il Comitato Giuridico-Legale è costituito da esperti in numero non inferiore a tre.

I componenti vengono individuati tra soci con particolare esperienza nel settore Giuridico-Legale oppure tra professionisti esterni con specifiche competenze, che restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Possono essere invitati a far parte del Comitato Giuridico-Legale eminenti studiosi giuristi o accademici di chiara fama. E' facoltà del Comitato Giuridico-Legale chiedere la partecipazione occasionale di esperti e consulenti che all'uopo vengono di volta in volta designati.

Il Comitato Giuridico-Legale è un organo sussidiario di consultazione e di riferimento per ogni problema di natura giuridica e legale, scientifica, metodologica e tecnica che si possa presentare. Il Comitato ha il compito di studiare ed approfondire le tematiche oggetto dell'attività associativa e di esprimere pareri per indirizzare le scelte dell'Assemblea, del Presidente e del Consiglio Direttivo verso un migliore funzionamento ed una più efficace organizzazione dell'Associazione Tutor, con l'obiettivo di tutelare i diritti, la sicurezza, la riservatezza ed il benessere di tutti i soggetti interessati.

Il Comitato Giuridico-Legale esprime parere di carattere consultivo e consulenziale in favore degli altri organi dell'associazione, così da non sollevare il richiedente dalle proprie responsabilità decisionali, bensì da offrirgli indicazioni per una scelta legittima e consapevole.

Il dibattito fra i membri del Comitato si realizza anche attraverso comunicazione indiretta. L'attività di coordinamento è svolta dal Presidente dell'Associazione Tutor.

L'assunzione della carica di componente del Comitato Giuridico-Legale non dà diritto ad alcun compenso. I componenti del Comitato Giuridico-Legale che non sono soci volontari dell'Associazione Tutor potranno essere retribuiti per lavori di studio, docenza, formazione, collaborazione professionale, previa lettera d'incarico del Presidente o contratto sottoscritto dalle parti.

Art. 21 - Comitato Operativo

Il Comitato Operativo è costituito da esperti in numero non inferiore a cinque ed è composto secondo criteri di interdisciplinarietà. Fanno parte del Comitato Operativo anche i Coordinatori nazionali di settore, di cui al successivo articolo 23.

I componenti vengono individuati tra soci volontari con particolare esperienza nel settore oppure tra professionisti esterni con specifiche competenze, i quali restano in carica per un anno e possono essere riconfermati. Possono essere invitati a far parte del Comitato Operativo autorevoli professionisti del settore. E'

facoltà del Comitato Operativo chiedere la partecipazione occasionale di esperti e consulenti che all'uopo vengono di volta in volta designati.

Il Comitato Operativo è un organo sussidiario di consultazione, organizzazione e coordinamento per ogni aspetto di natura pratica, tecnica e metodologica delle attività e dei progetti dell'Associazione Tutor, sempre con l'obiettivo di tutelare i diritti, la sicurezza, la riservatezza ed il benessere di tutti i soggetti interessati.

Il Comitato Operativo esprime parere di carattere consultivo e consulenziale in favore degli altri organi dell'associazione, così da non sollevare il richiedente dalle proprie responsabilità decisionali, bensì da offrirgli indicazioni per una scelta consapevole.

Il dibattito fra i membri del Comitato Operativo è coordinato dal Presidente dell'Associazione Tutor.

L'assunzione della carica di componente del Comitato Operativo non dà diritto ad alcun compenso. I componenti del Comitato Operativo che non sono soci volontari dell'Associazione Tutor potranno essere retribuiti di volta in volta per lavori di studio, docenza, formazione, collaborazione professionale, previa lettera d'incarico del Presidente o contratto sottoscritto dalle parti.

Art. 22 - Coordinatore di settore

Il Coordinatore di settore ha l'incarico di promuovere, progettare ed organizzare un determinato settore di attività dell'Associazione Tutor (per esempio, Coordinatore settore Mobbing, Coordinatore settore Consumatori e Utenti; Coordinatore settore Giustizia, ecc.).

Il Coordinatore regionale di settore ha competenze nell'ambito del territorio della regione di appartenenza.

Il Coordinatore nazionale di settore ha competenza nell'ambito del territorio dell'Italia e coordina altresì l'attività di tutti i Coordinatori regionali del medesimo settore di attività. Ogni Coordinatore nazionale è componente del Comitato Operativo di cui al precedente articolo 21.

I Coordinatori di settore vengono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, restano in carica un anno e possono essere riconfermati.

I Coordinatori vengono individuati tra soci con particolare esperienza nel settore oppure tra professionisti esterni con specifiche competenze, su proposta dei consiglieri o degli organi consultivi dell'Associazione.

Le proposte del Coordinatore di settore, con il relativo progetto di attuazione, saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso di approvazione della proposta il Coordinatore di settore verrà incaricato di organizzare la realizzazione del progetto anche attraverso la direzione di specifici gruppi di lavoro formati da volontari e/o professionisti.

L'assunzione della carica di Coordinatore di settore, nazionale o regionale, non dà diritto ad alcun compenso.

Il Coordinatore di settore che realizza un progetto, se non è socio dell'Associazione Tutor può essere retribuito con convenzioni di volta in volta definite ed approvate direttamente dal Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore di settore può essere incaricato di coordinare più progetti contemporaneamente.

Art. 23 - Bilancio.

Il bilancio viene redatto annualmente e deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi dell'art. 11 della L. 11.8.1991 n. 266 (Legge Quadro sul Volontariato). Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo per l'approvazione.

Il bilancio, dopo l'approvazione, viene reso pubblico mediante affissione nei locali dell'associazione ed inviato agli associati.

Art. 24 - Scioglimento.

L'associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dalla maggioranza degli associati. In caso di scioglimento, il patrimonio della associazione sarà destinato ad altra associazione con finalità analoghe o comunque a finalità di utilità generale.

Art. 25 - Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia di "Associazioni non riconosciute" previste dal Codice Civile (Titolo II, Capitolo III, Articoli 36,37 e 38, Libro Primo del Codice Civile).

Letto, Confermato e Sottoscritto

Potenza, 27 Dicembre 2004